



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzale Marino Turchi, 2
66010 GESSOPALENA (CH)

Tel. 0872988112

e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it

pec: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it

sito web: www.comunegessopalena.it

C.F. 81002030690 - P.IVA 01225330693

Prot. 3345

Ordinanza n. 15/2024

Oggetto: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Anno 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

Preso atto che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

Riscontrato che su numerose aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

Considerato che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Considerato, inoltre, che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Visto il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visti gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

Visti gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Ritenuto opportuno dovere emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie;

Valutato ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

Accertato che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

Ravvisata la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire che possano innescarsi possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

Viste le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i vigenti Regolamenti di Polizia Rurale e di Igiene Urbana;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali):

- **di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;**
- **di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;**
- **di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.**

AVVERTE

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2024, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line e divulgata su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Chieti;
- al Servizio di Polizia Locale;
- al Responsabile dell'Area Tecnica;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;

- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;
- alla Provincia di Chieti.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni ovvero ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 24/06/2024

Il Sindaco

Mario ZULLI

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa*